



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

## **DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Peste suina africana. Applicazione dei divieti ai movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione I, II e III e relative autorizzazioni e deroghe applicative ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione del 27 marzo 2023 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. Modifica della precedente Determinazione n. 1, prot.135 del 03.03.2023.**

### **Il Responsabile dell'Unità di Progetto**

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.; VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, art. 117;

VISTO il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTA la propria precedente Determinazione n. 6, prot. n. 376, del 27/07/2022 avente per oggetto "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2022 e 2023";
- VISTO Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- VISTO Il Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2022 recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486, recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/373 della Commissione del 17 febbraio 2023 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione del 27 marzo 2023 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- TENUTO CONTO al riguardo delle esigenze di movimentazione degli animali sia per vita sia per macello;
- VISTA la propria precedente Determinazione n. 1, prot.135 del 03.03.2023;
- RITENUTO doveroso per i motivi suesposti adottare il presente provvedimento, che sostituisce il precedente n.1, Prot.135 del 03.03.2022, comprendente l'applicazione dei divieti ai movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione I, II e III e le deroghe a tali divieti, previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che si ritiene necessario concedere.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

## **DETERMINA**

### **ART. 1 Applicazione dei divieti ai movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti esottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione I, II e III**

- 1) Sono vietati:
  - a) I movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizione I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizione, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) I movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizione II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizione, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) I movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nelle zone soggette a restrizione II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) I movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizione II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizione ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento, non si applica, ai sensi del art.9, comma 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ai movimenti all'interno dello stesso Stato Membro di partite di suini detenuti nella zona soggetta a restrizione I all'interno e al di fuori di essa, sia per quanto riguarda la destinazione al macello che per quanto riguarda le movimentazioni verso altre aziende. In quest'ultimo caso, movimentazioni tra aziende, l'azienda di partenza deve possedere la qualifica di azienda certificata per peste suina africana (di seguito psa), ai sensi della propria precedente Determina N.6/2022.
- 3) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente provvedimento, non si applica, ai sensi dell'art 11, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni II e III purché, negli stabilimenti e durante il trasporto, tali sottoprodotti di origine animale siano nettamente separati dai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III.
- 4) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente provvedimento, non si applica, ai sensi dell'art 12, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

modificazioni ed integrazioni, ai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono stati sottoposti al trattamento pertinente conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana, in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

**ART. 2 Deroghe ai divieti di movimenti di partite di suini detenuti, carni e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione II previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.**

- 1) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona, verso altre aziende situate nel territorio regionale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - l'azienda di partenza deve possedere la qualifica di certificata per psa
  - obbligo di pre-notifica via mail, almeno 48 ore prima della partenza, al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente dell'azienda di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione della partita, tramite invio di nulla osta via mail da parte della ASL di destinazione;
  - esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini destinati a essere spostati;
  - I suini vengano trasportati senza soste intermedie direttamente alla destinazione sotto vincolo sanitario (senza sigillo).
  - i suini siano stati detenuti nell'azienda di spedizione e non siano stati spostati da tale azienda per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III.
  - i suini oggetto di un movimento autorizzato devono esser tenuti separati nell'azienda di destinazione dagli altri suini, almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 (15 giorni).
  
- 2) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona, esclusivamente verso i macelli designati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1 dello stesso regolamento, situati nel territorio regionale ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

fini della macellazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'azienda deve possedere la qualifica di certificata per psa o di controllata (senza alcuna non conformità per la biosicurezza gestionale o strutturale, per il sistema di identificazione e registrazione delle movimentazioni dei capi inviati verso i macelli).
  - esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini destinati a essere spostati;
  - i suini vengono trasportati senza soste intermedie, se non all'interno di zone omogenee, direttamente alla destinazione, in caso contrario le partite dei suini caricate in zone differenti saranno considerate come provenienti dalla zona con misure di restrizione superiori.
  - Conformemente all'articolo 41 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, le carni fresche e i prodotti a base di carne, ottenute dagli animali oggetto di movimentazione ai sensi del presente articolo, potranno essere commercializzate esclusivamente all'interno dello stesso stato membro e identificate con bollatura sanitaria o marchio di identificazione rettangolare.
- 3) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del presente provvedimento, sono autorizzati i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II, al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, nei casi contemplati e alle condizioni specifiche previste dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 37, paragrafi 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del presente provvedimento sono autorizzati, ai sensi degli articoli 12 paragrafo 3 e articolo 41 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona, purché siano soddisfatti i requisiti dell' articolo 41, paragrafo 1, del regolamento 2023/594.

**ART. 3 Deroghe ai divieti di movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione III previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594**

- 1) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di suini detenuti nella zona soggetta a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizione, in circostanze eccezionali, qualora tali divieti comportino problemi di benessere degli animali in un'azienda che detiene suini, verso altre aziende situate nella zona soggetta a restrizione II del territorio regionale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'azienda di partenza deve possedere la qualifica di certificata per psa.
- obbligo di pre-notifica via mail, almeno 48 ore prima della partenza, al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente dell'azienda di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione della partita, tramite invio di nulla osta via mail da parte della ASL di destinazione;
- esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione su tutti i suini presenti nell'azienda;
- i suini vengono trasportati senza soste intermedie direttamente alla destinazione.
- i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III.
- i suini oggetto di un movimento autorizzato devono esser tenuti separati nell'azienda di destinazione dagli altri suini, almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 (15 giorni).

2) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento sono autorizzati, ai sensi degli articoli 29 (con esclusione del paragrafo 5) e 30 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizione, esclusivamente verso i macelli designati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, dello stesso regolamento, situati nel territorio regionale ai fini della macellazione immediata, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'azienda deve possedere la qualifica di certificata per psa o di controllata (senza alcuna non conformità per la biosicurezza gestionale o strutturale, per il sistema di identificazione e registrazione delle movimentazioni dei capi inviati verso i macelli).
- esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini destinati a essere spostati;
- i suini vengono trasportati senza soste intermedie, se non all'interno di zone omogenee, direttamente alla destinazione, in caso contrario le partite dei suini caricate in zone differenti saranno considerate come provenienti dalla zona con misure di restrizione superiori.
- Conformemente all'articolo 43 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, le carni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

fresche e i prodotti a base di carne, ottenute dagli animali oggetto di movimentazione ai sensi del presente articolo, potranno essere commercializzate esclusivamente all'interno dello stesso stato membro e identificate con bollatura sanitaria o marchio di identificazione rettangolare.

- 3) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del presente provvedimento, sono autorizzati i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizione III, al di fuori di tali zone soggette a restrizione nel territorio nazionale, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- 4) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del presente provvedimento sono autorizzati, ai sensi degli articoli 12, paragrafo 3, 43 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona nel territorio nazionale, purché siano soddisfatti i requisiti di cui allo stesso articolo 43 del regolamento.

#### **ART. 4 Designazione stabilimenti**

- 1) Sono oggetto di designazione gli stabilimenti che effettuano:
  - a) la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III:
    - all'interno di tali zone soggette a restrizioni II e III;
    - al di fuori di tali zone soggette a restrizioni II e III, dei suini oggetto di movimentazioni autorizzate come previsto agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.
  - b) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III di cui agli articoli 41, 42 e 43.
- 2) L'autorità competente (Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Sardegna) designa gli stabilimenti di cui al punto precedente a seguito di una domanda (Allegato 1), presentata dall'operatore dello stabilimento interessato, unicamente purché l'operatore stesso adotti e mantenga procedure o istruzioni documentate approvate dal competente Servizio Veterinario ASL, per garantire che siano soddisfatte le condizioni previste dagli art. 44 e 45 del Regolamento 2023/594.
- 3) Ai sensi dell'art. 44 par.2 del Regolamento 2023/594 la designazione non è richiesta per gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 lettera b del presente articolo che intendono commercializzare i propri prodotti in esclusivo ambito nazionale, con bollo sanitario o marchio





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

di identificazione rettangolare.

#### **ART. 5 Disposizioni finali**

- 1) La presente determinazione ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a nuove disposizioni.
- 2) Le movimentazioni in deroga verso i macelli di suini detenuti devono avvenire esclusivamente con il modello di accompagnamento informatizzato esplicitamente validato dal competente Servizio veterinario della ASL.
- 3) Nel modello di accompagnamento dovrà essere specificato nell'apposito riquadro il riferimento alla pertinente deroga di cui agli articoli 2.2 o 3.2 del presente provvedimento e la zona di restrizione (2 - 3) dell'azienda di provenienza.
- 4) Gli operatori e le pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le misure stabilite e a collaborare con l'autorità competente per l'attuazione delle stesse.
- 5) Come previsto dall' art. 19 comma 4 e comma 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione sanitaria per la commercializzazione delle carni e dei prodotti a base di carne è sostituita dal bollo sanitario o marchio di identificazione, ai sensi del regolamento 853/2004 art.5 par.1.lettera b) per gli scambi intracomunitari (bollo ovale da zona I) e per il commercio in ambito nazionale dal bollo sanitario o marchio di identificazione rettangolare.
- 6) Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione sanitaria non è rilasciata per i movimenti in ambito regionale di partite di sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III.
- 7) Nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli 35, 37 e 40 del Regolamento di esecuzione 2023/594, in via transitoria per un periodo non superiore a giorni trenta dalla data di adozione del presente provvedimento, i mezzi destinati al trasporto dei sottoprodotti, non ancora equipaggiati con sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale, sono autorizzati alla movimentazione degli stessi, esclusivamente in ambito regionale, ai fini previsti dai medesimi articoli presso gli stabilimenti o impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento 1069/2009, articolo 24.
- 8) È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente determinazione.